

REGOLAMENTO

Assemblee

Art. 1 Preparazione argomenti per Assemblea

Oltre a quanto delibererà il Consiglio Direttivo, sono ammesse alla discussione domande dei Soci, presentate al Presidente entro il mese di novembre dell'anno precedente l'Assemblea. Ciò vale anche per la presentazione di candidature fatte da un decimo dei Soci o per quelle proposte dal Consiglio Direttivo. Tali liste dei candidati possono essere accettate dal Consiglio Direttivo anche in sede di Assemblea.

Art. 2 Modalità convocazioni Assemblee

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo previa delibera di quest'ultimo, con avviso contenente l'O.d.g. Della discussione e l'indicazione del giorno, ora e luogo della riunione.

L'avviso deve essere portato a conoscenza dei Soci, almeno quindici giorni prima della convocazione, tramite affissione di manifesti in tutto il territorio di competenza oppure con invio a ciascun Socio di lettera e/o con pubblicazione su quotidiani a diffusione locale.

E' facoltà del Consiglio Direttivo l'adozione in alternativa o cumulativa delle modalità di cui al comma precedente.

La seconda convocazione dell'Assemblea avrà luogo lo stesso giorno della prima, trascorsa un'ora da quella fissata.

Art. 3 Prima convocazione

Le Assemblee sono valide, in prima convocazione, quando interviene almeno un terzo dei Soci e le delibere assunte sono valide quando sono approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti.

Per modifiche allo Statuto Sociale occorre la presenza di almeno 2/3 dei Soci.

Per deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione occorre riferirsi alle norme del C.C. Previste in materia.

Art. 4 Seconda convocazione

Le Assemblee sono valide, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti e le delibere sono valide se approvate dalla maggioranza assoluta degli stessi.

Per modifiche allo Statuto Sociale dell'Associazione è peraltro indispensabile l'approvazione da parte dei 3/4 dei Soci presenti.

Art. 5 Votazioni

Le votazioni assembleari devono essere fatte per voto palese.

Art. 6 Diritto di intervento

L'intervento dei Soci all'Assemblee deve essere personale e ciascuno di essi ha diritto a un solo voto.

E' consentito che ciascun Socio rappresenti altri Soci, purché su delega scritta riportante il numero tessere sociale, con il massimo di due.

La qualifica di Socio si ottiene, a pieno titolo, dopo sei mesi dall'iscrizione. Fino a quel momento il socio può partecipare alle Assemblee indette, ha diritto di parola ma non ha diritto di voto.

Art. 7 Elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci

Per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci, il Presidente dell'Assemblea propone ai Soci presenti di votare, a scelta, secondo una delle seguenti modalità:

a) a scrutinio segreto su liste di cui all'art. 1 del presente Regolamento

b) a voto palese su una unica lista dei candidati presentata dal Consiglio Direttivo uscente.

Scelta la modalità della votazione, dalla maggioranza dei Soci presenti, il Presidente opererà, nel caso a) nominando, tra i Soci presenti, tre scrutatori onde constatare, durante la riunione, l'esito delle votazioni.

L'elezioni avranno luogo dopo l'espletamento delle incombenze di cui ai commi precedenti e devono essere ultimate prima che l'Assemblea si sciolga.

La votazione non può essere validamente conclusa se non hanno votato tutti i Soci presenti.

Dell'esito delle votazioni deve essere redatto un verbale sottoscritto, nel caso a) dagli scrutatori.

Art. 8 Esclusione dalle votazioni

I membri del Consiglio Direttivo hanno facoltà di non partecipare al voto sull'approvazione dei bilanci annuali e nelle deliberazioni attinenti al loro operato.

Art. 9 Verbalizzazioni

I verbali delle riunioni dell'Assemblea, compilati dal Segretario o da chi ne fa le veci, devono essere trascritti nell'apposito libro dei verbali e sottoscritti dal presidente e dal Segretario dell'Assemblea nonché dagli scrutatori nel caso a) dall'art. 7 del Regolamento.

Consiglio Direttivo

Art. 10 Organizzazione e convocazioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente quattro volte l'anno, e quando il Presidente lo ritenga opportuno ovvero ne facciano richiesta almeno 4 dei suoi membri.

Le convocazioni possono anche avvenire telefonicamente, cioè senza invio di O.d.g. Ai componenti, nei casi di urgenza o quando ritenuto opportuno dal Presidente. In assenza del Presidente il Consiglio Direttivo è presieduto dal Vice Presidente e in assenza di quest'ultimo dal Consigliere più anziano in carica; in assenza del segretario ne assume i compiti il Consigliere designato dal Presidente.

Art. 11 Riunioni e deliberazioni

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide qualunque sia il numero dei membri presenti e non sono ammesse deleghe.

Le deliberazioni sono valide a maggioranza dei presenti prevalendo, in caso di parità, il voto del Presidente; il voto deve essere palese.

Gli atti del Consiglio Direttivo devono essere verbalizzati con firme del Presidente e del Segretario.

Art. 12 Delegati territoriali

Il Consiglio direttivo allo scopo di facilitare la diffusione dell'Associazione realizzando quanto previsto all'art. 8 comma d) dello Statuto, può creare sezioni dell'Associazione e può nominare, tra i Soci, i Delegati territorialmente competenti.

Di norma i compiti affidati a tali Delegati sono di raccordo con la Sede Centrale per quanto riguarda informazioni, raccolta delle iscrizioni, raccolta del pagamento quote annuali, consegna delle tessere vidimate e quanto altro il Consiglio Direttivo delibera di affidare a tali Delegati.

Sarà cura del Consiglio Direttivo mettere al corrente i cittadini delle varie zone della disponibilità di Delegazioni Socrem Piombino nel territorio.

Art. 13 Decadenza dei componenti e ricostituzione del Consiglio Direttivo per cooptazione

Il Consigliere che risulti assente per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza giustificato motivo, è dichiarato decaduto dall'incarico con motivata delibera.

Qualora vengano a mancare, per qualsiasi motivo, più di quattro dei nove componenti eletti, il Consiglio deve provvedere alla propria ricostituzione tramite la cooptazione di Soci disponibili a ricoprire la carica.

La prima Assemblea Ordinaria deve essere investita della relativa ratifica.

Soci

Art. 14 Obblighi e diritti del Socio

Il Socio all'atto dell'iscrizione è tenuto al pagamento di una tassa di ammissione. L'entità della suddetta tassa, come la quota annua di associazione, sono stabilite annualmente con delibera del Consiglio Direttivo.

Per avere diritto ai servizi ed ai rimborsi che il Consiglio Direttivo delibera a favore del Socio, lo stesso è tale a pieno titolo trascorsi sei mesi dall'iscrizione.

Per il pagamento della quota annua è data facoltà ai Soci di utilizzare quale forma di pagamento il nostro CCP oppure il Bonifico Bancario. I Soci interessati possono avere le indicazioni occorrenti presso la Sede.

In caso di decesso di un Socio, non in pari col versamento delle quote, i familiari o gli eredi dovranno provvedere a regolarizzare la posizione.

Coloro che vorranno dimettersi dovranno farlo presentando personalmente lettera firmata e riconsegna della tessera sociale.

In caso di variazione di legge non prevista e non prevedibile dal presente Regolamento, tutti i Soci saranno tenuti ad accettare e rispettare i provvedimenti che saranno presi dal Consiglio Direttivo, salvo quelli da decidere in Assemblea.

Al fine di evitare pericolosi incidenti (esplosioni nel forno crematorio, come già avvenuto, per la presenza nella salma di "pace-makers"), in caso di decesso i familiari del Socio defunto devono dichiarare all'ufficio Socrem, assumendo piena responsabilità di quanto affermato, se il familiare di cui sopra era o meno portatore di "pace-makers" (stimolatore cardiaco). In caso affermativo la dichiarazione testamentaria indispensabile per ottenere il permesso di cremazione verrà consegnata ai familiari dopo che il "pace-maker" sia stato espantato.

Art. 15 Organizzazione servizi Socrem

Per i casi di urgenza e per il servizio di consegna dei "testamenti" dei Soci deceduti, a chi di competenza, l'Associazione ha istituito un servizio di presenza quotidiano, chiamando l'apposito numero di telefono cellulare, di chiedere in Sede.

Art. 16 Servizi cimiteriali

La gestione dell'Ara Cimiteriale (cinerario comune) è stata affidata dal Comune alla nostra Associazione. La Socrem ha provveduto in passato a fornire di copertura l'Ara stessa in modo da creare uno spazio coperto per un opportuno raccoglimento dei familiari in visita.

Per una corretta gestione dello spazio, che viene tenuto costantemente pulito, è opportuno che i familiari dei Soci si astengano dall'ingombrare la zona con vasi di piante e di fiori.

La Socrem ha anche costruito a proprie spese due armadi teca per la sosta temporanea di urne cinerarie dei nostri Soci. I familiari del non-Socio dovranno fare richiesta all'Associazione di tenere in sosta l'urna del loro defunto nelle nostre teche.

Un altro armadio teca è all'interno del cimitero per consentire la sosta di urne di persone decedute che hanno espresso la volontà scritta di essere dispersi all'esterno della cinta cimiteriale, secondo le leggi vigenti.

Tutte le aree suddette con l'aggiunta della zona dei loculi cinerari sono tenute pulite e in ordine dalla nostra Associazione.

Le spese di manutenzione sono a carico del Comune così come la concessione dei loculi stessi.